

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238  
Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

Nuoro, 10 Aprile 2020

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Oggetto:** Decreto Legge 8 Aprile 2020 – agevolazioni finanziarie – ulteriori chiarimenti.

Con la pubblicazione del Decreto Legge<sup>1</sup> sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile ed il rilascio in data 9 aprile della Circolare da parte dell’A.B.I., le richieste di finanziamento conseguenti alla pandemia “Covid – 19” possono essere presentate al sistema bancario, per la cui cosa l’indicata Circolare suggerisce di rivolgersi al proprio Istituto di credito, nella persona del funzionario che normalmente assiste il Cliente senza recarsi, in questa prima fase, presso lo sportello bancario, ma utilizzando i normali mezzi di telecomunicazione ed informatici.

La lettura del Decreto e della Circolare ha riservato qualche sorpresa rispetto alla bozza consegnata dagli uffici governativi alla stampa:

- il finanziamento dei 25.000,00 Euro non è da intendersi come finanziamento minimo concedibile, ma va comunque parametrato al 25% del fatturato: se il calcolo dovesse determinare un risultato inferiore, l’Istituto erogherà l’importo così determinato;
- l’istruttoria per il finanziamento dei 25.000,00, coperto al 100% da garanzia statale, sarà presumibilmente veloce, ma potrebbe avere esito negativo, anche se è ragionevole ritenere in un numero limitato di casi<sup>2</sup>;
- resta la valutazione bancaria per i finanziamenti superiori ad Euro 25.000,00, con le semplificazioni più sotto indicate;

---

<sup>1</sup> Numero 23.

<sup>2</sup> Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, al momento, lo Stato non ha manlevato le Banche da un’eventuale cattiva valutazione del merito creditizio con possibilità, per questo, di addebitare le responsabilità derivanti dall’escussione della garanzia agli Istituti di credito.

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238  
Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

- per i soggetti che abbiano conseguito nell'anno 2019 ricavi superiori ad Euro 3.200.000 e che si avvarranno della garanzia rilasciata dal Fondo PMI, l'importo del finanziamento non sarà parametrato esclusivamente sul 25% del fatturato dell'anno precedente, ma occorrerà tenere conto di altri due parametri; la norma, infatti, prevede che *“l'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:*

1) *il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;*

2) *il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;*

3) *il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.28 dicembre 2000 n. 445”;*

- per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID - 19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia è estesa di conseguenza;

Altri aspetti di rilievo del Decreto, di cui alcuni già trattati nelle Circolari di Studio pubblicate nel sito [www.studiospanu.it](http://www.studiospanu.it) nei giorni precedenti, sono i seguenti:

- il periodo di efficacia dell'articolo 13 del D.L. n. 23 è fissato al 31.12.2020;

- fino a tale data<sup>3</sup>:

< la garanzia è concessa a titolo gratuito;

< non si valuterà l'aspetto andamentale del richiedente riferito agli ultimi sei mesi;

- la garanzia è rilasciata per i nuovi finanziamenti<sup>4</sup> che, secondo la norma, si hanno *“quando all'esito del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata*

---

<sup>3</sup> Salvo eventuali successive proroghe.

<sup>4</sup> Tale aspetto potrebbe indurre il finanziato a ricorrere ad altri Istituti di credito rispetto a quello/i con cui ha i rapporti in corso.

Rag. ENRICO SPANU  
Commercialista – Revisore Legale  
Via Leonardo Da Vinci n. 50 – 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373 33819 348/3860238  
Mail: [enricospanu@studiospanu.it](mailto:enricospanu@studiospanu.it) [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it)

*in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato";*

- le agevolazioni sono subordinate alle autorizzazioni UE, già richieste dal Governo italiano, il quale intende richiedere una correzione delle norme comunitarie con l'intento di estendere i tempi di rimborso almeno a dieci anni.

Vi confermo la disponibilità dello Studio ad assisterVi per ogni necessità che doveste avere nella predisposizione e presentazione delle pratiche presso gli Istituti di credito

Enrico Spanu.